

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 maggio – 30 ottobre 2014, n. 23081

Presidente Rordorf – Relatore Cristiano

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Mantova, con sentenza dell'11.6.03, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla Banca Popolare Commercio e Industria (in seguito, per brevità, BPCI) s.c. a r.l. contro lo stato passivo del Fallimento di R.A. , ammise al chirografo il credito di L. 184.683.749 insinuato dalla banca in via ipotecaria, previa revoca incidentale, ex art. 67 comma 1 n. 3 l.fall., della garanzia dal quale era assistito.

Il tribunale affermò che l'ipoteca, iscritta nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa, era volta a garantire crediti preesistenti e non ancora scaduti, dovendosi ritenere la natura fittizia dell'operazione con la quale BPCI, dopo aver comunicato all'imprenditore poi il fallito la revoca degli affidamenti di cui questi v usufruiva ed avergli intimato il pagamento di complessive L. 135.911.055 (di cui L. 55.911.065 per saldo debitore del conto corrente, L. 80.000.000 per saldo debitore del conto anticipi su fatture e L. 65.765.417 per "rischio portafoglio" a suo tempo anticipato, a scadere e scaduto), gli aveva poi concesso un'apertura di credito per 66 milioni di lire, regolata sul conto corrente e garantita da ipoteca, in tal modo trasformando i preesistenti crediti inesigibili in crediti esigibili al momento della concessione della garanzia, con l'unico scopo di porsi al riparo dalla revocatoria ultrannuale. L'appello proposto contro la decisione dalle Banche Popolari Unite s.p.a. e dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. (succedute, l'una a titolo universale e l'altra a titolo particolare, a BPCI s.c. a r.l.) è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Brescia, la quale ha rilevato che non v'era alcuna prova della simulazione dell'accordo stipulato fra la banca ed il R. dopo la revoca degli affidamenti, che prevedeva il pagamento rateale dell'intero debito in cambio della concessione dell'ipoteca, e che pertanto la garanzia, iscritta nel biennio (e non nell'anno) anteriore alla sentenza dichiarativa, non poteva essere revocata in relazione al credito già scaduto di L. 55.911.055 derivante dallo scoperto del conto corrente.

La corte territoriale ha invece ritenuto che l'ipoteca andasse revocata in relazione ai crediti della banca derivanti dall'eventuale ritorno di insoluti per anticipazioni su fatture e ricevute bancarie al s.b.f., che non erano ancora venuti a scadenza alla data di iscrizione dell'ipoteca; ha inoltre affermato che, benché la contestazione della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione non potesse essere qualificata eccezione in senso stretto, i fatti costitutivi e le prove dell'*inscientia decoctionis* dedotti da BPCI non potevano essere esaminati, in quanto tardivamente allegati nel corso del giudizio di primo grado con la memoria depositata ai sensi dell'art. 184 c.p.c..

La sentenza, pubblicata il 4.10.07, è stata impugnata da UBI Banca - Unione di Banche Italiane s.c. p. a. (già Banche Popolari Unite s.c.a r.l.) e dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Fallimento di R.A. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

1) Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 67 1 comma l. fall., oltre che vizio di motivazione, le ricorrenti lamentano che la corte territoriale non abbia riconosciuto collocazione ipotecaria ai crediti vantati da BPCI a titolo di saldo debitore del conto anticipi su fatture e di ulteriori anticipazioni al s.b.f., che, come reso palese dal contenuto della lettera di messa in mora, erano già sorti alla data in cui ne era stato intimato il pagamento al R. e che pertanto dovevano ritenersi anch'essi scaduti ed esigibili, al pari di quello derivante dal saldo debitore del conto corrente ordinario, all'atto della concessione della garanzia.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento, il motivo è corredato sia da un congruo quesito di diritto, con il quale si deduce che l'ipoteca volontaria concessa dal debitore poi fallito a garanzia di debiti immediatamente esigibili, quali quelli derivanti da anticipazioni erogate dalla banca dietro presentazione

di fatture e/o ricevute, è assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67 I comma n. 4 (e non n. 3) l. fall., sia dall'indicazione del fatto controverso rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata si assume carente, individuato nell'omessa valutazione da parte della corte del merito della già avvenuta erogazione dei crediti derivanti dalle anticipazioni.

Ciò premesso, il motivo è fondato e deve essere accolto.

La decisione censurata si fonda sull'astratta considerazione della natura dei c.d. contratti di affidamento per anticipi, con i quali la banca assume il mero obbligo di porre a disposizione del cliente, in via anticipata ed entro un determinato limite, gli importi di crediti da questi vantati verso terzi, documentati da fatture o ricevute bancarie, nonché (secondo quanto è dato capire dalla sintetica motivazione che sorregge il capo della sentenza impugnata) sul rilievo che le anticipazioni già erogate da BPCI al R. erano relative a crediti verso terzi non ancora scaduti alla data di concessione dell'ipoteca.

La corte del merito ha però in tal modo confuso il rapporto che intercorre fra la banca e il cliente con quello che intercorre fra quest'ultimo e i propri debitori.

Le anticipazioni effettuate su titoli o fatture comportano infatti l'insorgere di un credito restitutorio della banca che non è condizionato al mancato pagamento da parte dei terzi debitori degli importi anticipati: la provvista posta a disposizione del soggetto finanziato viene infatti da questi immediatamente utilizzata, sicché attraverso la successiva riscossione delle somme portate dalle fatture e/o dalle ricevute bancarie (cui l'istituto finanziatore provvede in nome e per conto del cliente, in virtù del mandato in *rem propriam* all'incasso conferitogli contestualmente alla stipula del contratto) si realizza una compensazione fra il credito del correntista verso la banca derivante da detta riscossione ed il credito della banca, già liquido ed esigibile, derivante dall'anticipazione, che consente al primo di tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, entro i limiti dell'affidamento concessogli. Ne consegue che, una volta che sia intervenuta la revoca del predetto affidamento, che comporta anche la rinuncia dell'istituto finanziatore al mandato all'incasso, il cliente è tenuto all'immediato pagamento di tutte le somme che gli sono state anticipate.

Nel caso di specie, in cui non erano in contestazione l'esistenza e l'ammontare dei crediti della banca derivanti dalle anticipazioni (interamente ammessi allo stato passivo, seppure in via chirografaria), lo stesso giudice d'appello ha accertato che la BPCI aveva comunicato al R. la revoca di tutti gli affidamenti in essere.

Non v'è dubbio, pertanto, che alla data, successiva, di concessione dell'ipoteca volontaria da parte del R. , anche i debiti sorti per effetto delle anticipazioni risultassero scaduti ed esigibili: la garanzia, costituita nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento del R. , doveva dunque ritenersi consolidata e non più revocabile, ai sensi dell'art. 67 I comma n. 3 l. fall., anche in relazione a tali debiti.

2) Restano assorbiti sia il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia dichiarato la tardività dei fatti dedotti e delle prove offerte da PBCI a dimostrazione della propria *inscientia decoctionis*, sia il ricorso incidentale condizionato, con il quale il Fallimento si duole che il giudice a quo abbia qualificato come mera difesa, e non come vera e propria eccezione, la contestazione da parte della banca della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione: entrambe le censure attengono infatti a questioni che, in difetto della condizione temporale di revocabilità dell'ipoteca, risultano totalmente ininfluenti ai fini della decisione.

3) L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 II co. c.p.c., e disporre l'ammissione con collocazione ipotecaria anche del credito di PBCI di L. 128.772.684 (oggi pari ad Euro 66.505,54).

Le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del Fallimento di R.A. il credito della Banca Popolare

Commercio e Industria di L. 128.772.684 (Euro 66.505,54) in via privilegiata ipotecaria;
condanna il Fallimento al pagamento delle spese dei giudizi di merito - che liquida per il primo grado in complessivi Euro 5.174, di cui Euro 400 per esborsi, Euro 1.154 per diritti ed Euro 3.620 per onorari e per il grado d'appello in complessivi Euro 6.779, di cui Euro 700 per esborsi, Euro 1.179 per diritti ed Euro 4.900 - e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre, per tutti e tre i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge.